

**LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DI CASSA
FORENSE.
PARTE I: PENSIONE DI VECCHIAIA RETRIBUTIVA,
QUOTA MODULARE E PENSIONE ANTICIPATA. (*)**

Ivan Bagli

1. Il variegato quadro delle fonti del diritto previdenziale forense

Una brevissima premessa.

Nella trattazione che segue richiameremo come fonte principale della disciplina dei vari trattamenti previdenziali erogati da Cassa Forense il Regolamento Prestazioni Previdenziali nella versione vigente¹ di seguito, *breviter*, il “[Regolamento](#)”.

Ciò non di meno, la disciplina dei vari istituti previdenziali non trova in tale Regolamento la propria fonte esclusiva, venendo in rilievo anche varie leggi, in *primis* la l. 20 settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), nonché altri provvedimenti di rango legislativo aventi portata più specifica.

Al contempo, una rilevante caratteristica del sistema previdenziale forense è da cogliersi anche nel potere del Comitato dei Delegati di adottare regolamenti che possono derogare a leggi dello Stato, ciò in virtù della ampia «autonomia gestionale, organizzativa e contabile»² della Fondazione di diritto privato denominata Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, di seguito *breviter* Cassa Forense, istituita con l. 8 gennaio 1952 n. 6, la quale, nonostante la natura formalmente privatistica, svolge una attività di natura pubblicistica³.

Il potere di derogare ed abrogare disposizioni di legge è stato ribadito in molte occasioni dalla giurisprudenza di

* Il presente contributo costituisce una rielaborazione della relazione tenuta al convegno organizzato da AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e ANF (Associazione Nazionale Forense – Sede di Pescara) presso il Tribunale di Pescara nel marzo 2018.

¹ Adottato con Delibera del Comitato dei Delegati del 26.6.2015 ed approvato con provvedimento ministeriale del 30.5.2016, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 143 del 21.6.2016

² Cfr. art. 2, comma 1, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

³ Attività peraltro il cui assoluto rilievo è riconosciuto anche dall'art. 38 Cost.

legittimità⁴, di merito⁵ e costituzionale⁶.

Tali pronunce hanno sostanzialmente definito il campo dell'attività regolamentare delle Casse Professionali in generale, statuendo «*il principio secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della propria autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizione di maggiore favore ... nel rispetto dei limiti dell'autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio del pro-rata), senza che ne consegua la lesione dei diritti quesiti o di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica*»⁷.

2. Il quadro delle principali prestazioni previdenziali.

Fatta tale necessaria premessa, che deve restare sullo sfondo della presente trattazione, entriamo nel merito del Regolamento, il cui art. 1⁸, al primo comma, elenca le prestazioni previdenziali erogate. Consentendoci

una piccola libertà, introduciamo tale elenco dicendo che esso parte dal trattamento più importante (pensione di vecchiaia), e prosegue con quelli via via meno “desiderabili” (quali la pensione di invalidità e di inabilità), per chiudere con quello più marginale (la prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia).

La prima pensione disciplinata dagli articoli da 1 a 6 del Regolamento è quindi la Pensione di Vecchiaia Retributiva, la più “auspicabile”, nel senso che è quella che spetta all'avvocato ancora in vita (a differenza delle pensioni ai superstiti), che non abbia avuto problemi personali (a differenza delle pensioni di invalidità e inabilità) né anomalie di carriera previdenziale (a differenza della pensione contributiva), e che continui ad esercitare la professione⁹ (a differenza della pensione di anzianità).

Disposizioni comuni e decorrenze

Come dispone l'art. 1, al secondo comma, **tutte le pensioni sono corrisposte su domanda dell'avente diritto.**

Quanto alla decorrenza, i commi 3 e 4 della stessa disposizione introducono tre diversi criteri di decorrenza.

Le pensioni di cui alle lettere c) (invalidità), d) (inabilità) e g) (vecchiaia contributiva) decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Esempio: con una domanda

⁴ Cass. Civ., Sez. lav., 6 giugno 2011, n. 12209; Cass. Civ., Sez. lav., 16 novembre 2009, n. 14202.

⁵ *Ex plurimis*, Trib. Milano, 3 novembre 2015, n. 2877.

⁶ Corte Cost., 11 gennaio 2017, n. 7.

⁷ Cfr. Cass. Civ., Sez. lav., 10 agosto 2017, n. 19981.

⁸ Disposizione che in parte ricalca ed in parte arricchisce la disciplina di cui all'art. 1, l. 20 settembre 1980, n. 576.

⁹ In base ai dati reperiti nella pubblicazione “i numeri dell'avvocatura” alla fine del 2017 i pensionati attivi erano 13.030, su un totale di 13.945 pensionati di vecchiaia ed a fronte di 1.329 pensionati di anzianità, su un totale di 28.520 pensioni vigenti al 31.12.2017.

presentata il 25 marzo, la decorrenza sarà dal 1 aprile.

Le pensioni di cui alle lettere a) (vecchiaia) e) (reversibilità) f) (indiretta) decorrono invece dal primo giorno del mese successivo all'evento da cui nasce il diritto. Esempio: se l'avvocato Caio decede il 10 febbraio, la pensione di reversibilità del coniuge decorre dal 1 marzo, anche se la domanda di pensione è presentata il 10 aprile.

Le pensioni di anzianità hanno invece un regime loro proprio, dettato dal comma 8 dell'art. 59, l. 30 dicembre 1997 n. 449 e precisamente:

- chi matura i requisiti entro il primo trimestre dell'anno, accede al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno;
- chi matura i requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, accede al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno;
- chi matura i requisiti entro il terzo trimestre, dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- chi matura i requisiti entro il quarto trimestre dal 1° aprile dell'anno successivo.

3. La pensione di vecchiaia retributiva.

Vediamo ora i requisiti necessari per percepire il trattamento pensionistico di vecchiaia.

L'attuale sistema entrerà a regime il 1.01.2021, quando per percepire la pensione di vecchiaia "standard"¹⁰ l'avvocato dovrà aver maturato 70 anni di età e 35 anni di effettiva iscrizione e

contribuzione, regime che si sintetizza con l'espressione "quota 105"¹¹.

In questo momento sono ancora aperte (e lo saranno fino al 31.12.2020) le c.d. finestre transitorie, ovvero requisiti diversi, più favorevoli, applicabili a determinate coorti (per esempio i nati dal 1.1.1949 al 31.12.1950 possono ancora andare in pensione di vecchiaia al raggiungimento, entro il 31.12.2018, di 68 anni di età e 33 anni di anzianità contributiva), come evidenziato nella seguente tabella:

Periodo di riferimento	Età	Anzianità contributiva
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (nati dal 1°/1/1949 al 31/12/1950)	68	33
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 (nati dal 1°/1/1950 al 31/12/1951)	69	34
dal 1° gennaio 2021 (nati dal 1°/1/1951)	70	35

Attualmente in forza dell'art. 3 (rubricato "misura della pensione") la pensione di vecchiaia è costituita da due quote che, sommate, danno luogo ad un unico trattamento pensionistico.

La prima quota c.d. "quota base" (di gran lunga la più importante) è

¹⁰ In contrapposizione alla diversa pensione di vecchiaia "anticipata".

¹¹ In contrapposizione con il precedente regime, tuttora enunciato all'art. 2, l. 20 settembre 1980, n. 576, che prevedeva la "quota 95", cioè 65 anni di età e 30 di effettiva iscrizione e contribuzione.

calcolata secondo il criterio retributivo (detto anche reddituale) di cui all'art. 4, mentre la seconda quota, detta modulare, è calcolata secondo il metodo contributivo, e viene in essere, attualmente, solo a seguito del versamento volontario del contributo modulare.

Il sistema di calcolo della pensione.

L'art. 4 (rubricato "determinazione della quota base") contiene il cuore della disciplina economica della pensione di vecchiaia, ovvero il sistema di calcolo. Qui è infatti stabilito (al primo comma) che la **quota base** (come anticipato, la quota principale, determinata secondo il criterio retributivo) è calcolata sulla media dei redditi professionali, dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef¹², per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all'anno antecedente a quello di decorrenza della pensione. A tal fine rileva solo la parte di reddito professionale entro il tetto reddituale¹³ (ovvero, con riferimento al Modello 5/2017 relativo al reddito dell'anno 2016, € 98.050,00) e non quella ulteriore, non assoggettata al contributo soggettivo ma solo al contributo a

¹² Si veda sul punto Cass., Sez. lav., 7 marzo 2018, n. 5380, che ha ribadito il già consolidato principio secondo il quale l'accertamento con adesione, non costituendo una reale definizione del reddito professionale dell'avvocato, non può essere considerata una nuova ed effettiva base imponibile ai fini contributivi e ai fini del calcolo dell'ammontare della pensione. Il recente arresto ha seguito l'orientamento secondo il quale "*ai fini della determinazione dell'entità del trattamento di pensione di vecchiaia (...) rileva secondo la legge 20 settembre 1980 n. 576 il reddito professionale dichiarato ai fini fiscali (...) e non già quello definito per effetto del cosiddetto condono fiscale di cui alla legge n. 526 del 1982*".

¹³ Ex art. 2 comma 1, lett. a) del Regolamento dei Contributi.

titolo di solidarietà del 3%. Allo stesso modo non rilevano redditi ulteriori percepiti a titolo diverso dall'attività professionale.

Ancora, il comma 4 detta una disposizione di grande rilievo da cui discende il *quantum* del **tasso di sostituzione**, ovvero la relazione tra il reddito medio percepito dall'avvocato durante la propria carriera lavorativa ed il trattamento pensionistico che gli verrà erogato. Tale disposizione prevede che l'importo medio di tutti gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione sia moltiplicato per il coefficiente dell'1,40%¹⁴. Da ciò (unitamente al numero degli anni che entrano nel calcolo, che a regime saranno trentacinque) discende un tasso di sostituzione del 49%. L'avvocato con un reddito medio di € 50.000,00¹⁵ lordi, e con trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, avrà quindi una pensione di vecchiaia di € 24.500,00 lordi.

Nei regimi previgenti, molto più favorevoli al pensionato, ma più onerosi per l'equilibrio finanziario di Cassa Forense, vi erano coefficienti di rendimento notevolmente più generosi e articolati. Fino ad una certa data essi erano quattro, applicabili a scaglioni (1,15 - 1,3 - 1,5 - 1,75), poi due (1,2 e 1,5), che unitamente ai periodi di

¹⁴ Tale coefficiente potrà essere rideterminato da parte del Consiglio di Amministrazione a partire dal 2021 al fine di un suo adeguamento alle variazioni nella speranza di vita del ceto forense, ex art. 4, quinto comma.

¹⁵ Il reddito che viene moltiplicato per il coefficiente non è, tuttavia, il reddito imponibile "storico" ma quello rivalutato in base alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istat, in base al settimo comma. Il consiglio di amministrazione redige a tal fine una apposita tabella per ciascun anno.

riferimento reddituali, anch'essi più favorevoli¹⁶, davano quindi luogo a tassi di sostituzione molto più ricchi.

La c.d. integrazione al minimo.

A seguito della riforma della Previdenza Forense del 2009, con decorrenza 1.2.2010 non è più prevista una pensione minima, ma soltanto la integrazione al trattamento minimo, oggi disciplinata dall'art. 5 del Regolamento.

Attualmente si dà luogo all'integrazione al minimo solo in presenza di una duplice condizione.

La prima (art. 5, comma 1) che la pensione calcolata con i criteri *ex* artt. 4 e 6 del Regolamento sia inferiore alla soglia minima di € 11.692,00¹⁷. La seconda (art. 5, comma 3) che il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, comprensivo anche dei redditi da pensione nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al triplo della soglia minima, attualmente pari ad € 35.076,00.

Sono esclusi dal computo il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, il trattamento di fine

rapporto e le erogazioni ad esso equiparate.

L'integrazione compete in ogni caso solo fino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari al predetto triplo della soglia minima. Il riferimento è alla media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si richiede l'integrazione al minimo (anche l'integrazione, infatti, è erogata su domanda).

All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà presentare una autocertificazione, obbligandosi a comunicare variazioni rilevanti. In caso di dichiarazioni mendaci, il pensionato sarà tenuto a restituire quanto percepito, oltre interessi ed a pagare a titolo di sanzione il 30% del lordo di quanto indebitamente percepito.

La differenza quindi sta in ciò che nella precedente disciplina la **pensione minima** era erogata sempre e comunque, mentre, nella diversa disciplina oggi vigente, la **integrazione al minimo** è erogata solo in presenza della suddetta duplice condizione.

La quota modulare.

La seconda quota che compone il trattamento pensionistico di vecchiaia è la quota modulare.

Si tratta di una quota volontaria di pensione aggiuntiva alla quota base, che a differenza della seconda, è calcolata con il sistema contributivo (calcolo definito dalla legge 8.8.1995 n. 335, la c.d. Riforma Dini, come integrato dall'art. 6 del Regolamento). Tale quota, del tutto flessibile, consente al professionista di stabilire ogni anno una parte di reddito da destinare a

¹⁶ Prima del 2002 la pensione si calcolava sulla media dei dieci migliori redditi negli ultimi quindici anni anteriori al pensionamento. La prima riforma ha avuto luogo nel 2001, con decorrenza 2002, e prevedeva la media dei migliori venti anni degli ultimi venticinque. Ancora in forza del regolamento entrato in vigore l'1.2.2010 il calcolo era fatto su tutti i redditi professionali con esclusione dei cinque peggiori. Soltanto a partire dal 2013 il calcolo della media è esteso a tutti i redditi professionali fino all'anno anteriore a quello di decorrenza del trattamento.

¹⁷ Nel Regolamento la soglia minima era di € 10.160,00 per il 2008, importo poi rivalutato annualmente, in base al comma 2, fino agli attuali € 11.692,00.

risparmio previdenziale al fine di integrare il trattamento derivante dalla quota base¹⁸.

Solo gli avvocati iscritti agli albi, e non pensionati, possono versare tale quota, unica eccezione essendo i pensionati di invalidità: sono quindi esclusi i pensionati di vecchiaia che ancora esercitano la professione (art. 4 Regolamento Contributi).

Per un breve periodo e precisamente per il triennio 2010, 2011, 2012 (modelli 5 2011, 2012, 2013) tale contributo modulare era obbligatorio nella misura dell'1%¹⁹, mentre la eventuale maggiorazione (fino al 9%) era su base volontaria. A partire dal reddito prodotto nel 2013 tale contributo è totalmente volontario, nella percentuale dall'1 al 10%.

Il montante contributivo costituito dai versamenti è rivalutato al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito da Cassa Forense, con un minimo dell'1,5%.

L'istituto, adottato con varianti anche da altre gestioni previdenziali (per esempio la cassa dei consulenti del lavoro e dei veterinari) ha riscosso un discreto successo²⁰, anche in virtù del

vantaggio fiscale che lo accompagna. Il contributo modulare è infatti interamente deducibile dal reddito imponibile, senza alcun tetto massimo (a differenza dei piani pensionistici assicurativi). Con questo strumento le Casse Privatizzate che lo hanno adottato hanno anche dato un contributo alla promozione dell'obiettivo del Libro Bianco sulle Pensioni adottato dalla Commissione Europea nel 2012, ovvero quello di poter garantire pensioni adeguate, sicure e sostenibili²¹.

L'adesione al nuovo istituto ha, per ora, interessato circa 15.800 avvocati, con un versamento nel 2017 di circa 5,2 milioni di euro, a fronte di un versamento di 4,7 milioni di euro nel 2016²².

è *piccola l'Italia*, 18.3.2018 (https://www.corriere.it/economia/leconomia/18_marzo_19/fondi-pensione-quanto-piccola-l-italia-20c13dca-2b56-11e8-b646-54fc34bce5e9.shtml), evidenzia come il rapporto tra patrimonio gestito dai fondi pensione e il Prodotto interno lordo dei relativi paesi, sia in Italia solo al 10% contro il 121 % del Regno Unito, il 194 % dell'Olanda e il 133 % della Svizzera.

²¹ Dall'introduzione del Libro Bianco: «L'invecchiamento della popolazione rappresenta uno dei principali problemi dei sistemi pensionistici in tutti gli Stati membri. Se uomini e donne, che vivono più a lungo, non restano anche in attività più a lungo e non risparmiano in misura maggiore per la pensione, l'adeguatezza delle pensioni non potrà essere garantita: l'aumento previsto delle spese si rivelerà, infatti, insostenibile. Entro il 2060, la speranza di vita alla nascita dovrebbe aumentare, rispetto al 2010, di 7,9 anni nei maschi e di 6,5 anni nelle femmine. E non è un problema lontano: è incombente, perché i figli del *baby boom* vanno in pensione e la popolazione attiva europea comincia a ridursi. Ciò significa che le persone di età superiore a 60 anni aumentano ogni anno di circa 2 milioni, quasi il doppio cioè rispetto alla fine degli anni '90 e all'inizio del decennio successivo. Al contrario, il numero di persone in età lavorativa primaria (20-59) si ridurrà ogni anno nei prossimi decenni»

²² Cfr. Relazione di gestione al bilancio di Cassa Forense al 31.12.2017, pag. 15 (bilancio approvato dal Comitato dei Delegati di aprile 2018).

¹⁸ E' importante sottolineare come la opzione deve essere fatta al momento dell'invio della dichiarazione Modello 5, ed è vincolante solo in un senso. Qualora infatti l'avvocato indichi la volontà di non fare alcun versamento a titolo di contributo modulare, tale versamento per quell'anno gli sarà precluso. Qualora invece indichi la volontà di fare il versamento, poi potrà sia non farlo, senza alcuna sanzione, sia farlo in percentuale ridotta.

¹⁹ Ilarioni, *La normativa previdenziale fino a giorni nostri*, *La previdenza forense* 2016, n.1, pag. 34.

²⁰ Il successo va ovviamente commisurato alle caratteristiche di scarso sviluppo della previdenza integrativa in Italia. De Bortoli, *Fondi Pensione quanto*

genere) per tipo di pensione, per regione e per classi di importo.

La pensione di vecchia retributiva anticipata.

Una delle possibilità per “adattare” il sistema previdenziale di Cassa Forense alle proprie esigenze personali è la pensione di vecchiaia anticipata, con cui si possono rendere flessibili i requisiti per il pensionamento.

Infatti, in base al secondo comma dell’art. 2 del Regolamento, l’iscritto, a partire dal 65° anno di età, può anticipare il conseguimento della pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti sopra indicati (a regime 35 anni di anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione).

In tal caso l’importo della quota base verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito standard (a regime 70 anni di età), pari a 4,92% per ogni anno di anticipazione. Ovviamente tale riduzione della quota base si applica per tutto il successivo periodo di pensionamento e non solo per il periodo di anticipazione.

Tale rilevante riduzione non si applica qualora l’iscritto, al raggiungimento del 65° anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 40 anni.

La riduzione peraltro non si applica, in ogni caso, alla quota modulare di pensione, ma solo alla quota base (art. 6, comma 3, Regolamento Prestazioni).

4. Alcuni dati statistici

Di seguito tre tabelle sugli importi medi delle pensioni erogate da Cassa Forense in essere al 31.12.2017, suddivise (oltre che per appartenenza di

NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 31/12/2017***DISTRIBUZIONE PER TIPO PENSIONE E SESSO***

TIPO PENSIONE	NUMERO			IMPORTO MEDIO DI PENSIONE		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
VECCHIAIA	1.171	12.774	13.945	€ 31.905	€ 38.777	€ 38.200
ANZIANITA'	376	953	1.329	€ 31.501	€ 37.828	€ 36.038
INVALIDITA' e INABILITA'	490	795	1.285	€ 9.967	€ 12.611	€ 11.603
CONTRIBUTIVE	195	1.425	1.620	€ 4.591	€ 5.448	€ 5.345
INDIRETTE	2.713	183	2.896	€ 15.294	€ 14.358	€ 15.235
REVERSIBILITA'	7.192	253	7.445	€ 17.945	€ 16.549	€ 17.898
TOTALE	12.137	16.383	28.520	€ 18.583	€ 33.937	€ 27.403

DISTRIBUZIONE PER REGIONE E SESSO

REGIONE	NUMERO			IMPORTO MEDIO PENSIONE		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
VALLE D'AOSTA	20	17	37	€ 27.020	€ 40.148	€ 33.052
PIEMONTE	630	882	1.512	€ 23.451	€ 40.821	€ 33.583
LOMBARDIA	1.744	2.348	4.092	€ 23.689	€ 42.324	€ 34.382
LIGURIA	458	554	1.012	€ 20.418	€ 38.375	€ 30.248
VENETO	560	863	1.423	€ 21.034	€ 39.578	€ 32.281
EMILIA ROMAGNA	725	972	1.697	€ 21.870	€ 38.446	€ 31.365
FRIULI VENEZIA GIULIA	175	230	405	€ 21.737	€ 39.882	€ 32.042
TRENTINO ALTO ADIGE	108	181	289	€ 22.686	€ 46.857	€ 37.825
TOSCANA	697	1.036	1.733	€ 19.979	€ 38.601	€ 31.111
LAZIO	1.735	2.485	4.220	€ 18.365	€ 33.052	€ 27.014
UMBRIA	142	181	323	€ 19.748	€ 34.416	€ 27.968
MARCHE	215	355	570	€ 18.920	€ 35.566	€ 29.287
ABRUZZO	240	355	595	€ 16.072	€ 29.825	€ 24.278
MOLISE	63	76	139	€ 15.131	€ 28.592	€ 22.491
CAMPANIA	1.568	2.019	3.587	€ 14.587	€ 26.337	€ 21.201
PUGLIA	1.027	1.380	2.407	€ 15.073	€ 26.801	€ 21.797
BASILICATA	136	139	275	€ 13.924	€ 24.637	€ 19.339
CALABRIA	465	546	1.011	€ 13.779	€ 24.249	€ 19.433
SICILIA	1.171	1.435	2.606	€ 14.516	€ 26.870	€ 21.319
SARDEGNA	258	329	587	€ 17.626	€ 31.500	€ 25.402
NAZIONALE	12.137	16.383	28.520	€ 18.583	€ 33.937	€ 27.403

NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 31/12/2017***DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'IMPORTO E SESSO***

Classi di importo	NUMERO			IMPORTO MEDIO PENSIONE		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
0 - 5.000	296	920	1.216	2.565	2.573	2.571
5.000 - 10.000	574	911	1.485	8.021	7.714	7.833
10.000 - 15.000	6.211	2.383	8.594	11.715	12.270	11.869
15.000 - 20.000	1.110	1.178	2.288	17.421	17.499	17.461
20.000 - 25.000	932	1.116	2.048	22.360	22.409	22.386
25.000 - 30.000	905	1.003	1.908	27.552	27.498	27.523
30.000 - 35.000	837	968	1.805	32.188	32.413	32.309
35.000 - 40.000	594	956	1.550	37.203	37.479	37.373
40.000 - 45.000	260	1.097	1.357	42.005	42.573	42.464
45.000 - 50.000	147	1.179	1.326	47.443	47.575	47.560
50.000 - 55.000	125	1.358	1.483	52.227	52.545	52.518
55.000 - 60.000	83	1.588	1.671	57.465	57.447	57.448
60.000 - 65.000	37	1.015	1.052	62.117	62.275	62.269
65.000 - 70.000	22	581	603	67.570	67.208	67.221
> 70.000	4	130	134	70.928	71.665	71.643
TOTALE	12.137	16.383	28.520	€ 18.583	€ 33.937	€ 27.403

3. (parziali) conclusioni.

Gli istituti della pensione di vecchiaia retributiva anticipata e della quota modulare costituiscono esempi delle possibilità che ha ciascun iscritto di scegliere un percorso previdenziale adatto alle proprie personali esigenze ("su misura"), usufruendo al meglio dei profili di flessibilità che il sistema presenta.

Nella stessa ottica possono essere visti altri istituti, che verranno trattati in un prossimo contributo, quali le retrodatazioni (ordinaria, per ultraquarantenni, per i praticanti), l'esonero dai minimi, il riscatto, la ricongiunzione, la totalizzazione ed il cumulo gratuito, non prima di aver concluso il quadro delle prestazioni previdenziali (pensioni di anzianità, invalidità, inabilità, etc.).